



Settembre 2024

Promemoria

Invio di beni (sotto forma di assemblaggi e componenti) all'estero per essere incorporati all'interno di beni d'armamento soggetti all'embargo sugli armamenti secondo l'ordinanza sull'Ucraina

Principio

Secondo l'articolo 2a capoverso 1 dell'[ordinanza sull'Ucraina](#) sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Federazione Russa o dell'Ucraina o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina, di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi i relativi componenti.

Inoltre, secondo l'articolo 2a capoversi 3 e 3^{bis} dell'[ordinanza sull'Ucraina](#) sono vietate anche la fornitura di servizi di ogni genere nonché le attività riguardanti la proprietà intellettuale in relazione ai beni summenzionati o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o in Ucraina, o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina.

Pertanto, di norma l'invio di beni (sotto forma di assemblaggi e componenti) dalla Svizzera per essere incorporati all'interno di beni d'armamento all'estero nonché la fornitura di servizi o attività riguardanti la proprietà intellettuale in relazione a tali beni sono vietati se questi ultimi vengono esportati nella Federazione Russa o in Ucraina oppure utilizzati nella Federazione Russa o in Ucraina.

Deroghe

I beni (sotto forma di assemblaggi e componenti) forniti dalla Svizzera a uno Stato di cui all'allegato 2 dell'[ordinanza sul materiale bellico](#) per essere incorporati in un bene d'armamento non sono soggetti all'embargo sugli armamenti secondo l'ordinanza sull'Ucraina, purché i costi di fabbricazione dei beni incorporati dalla Svizzera siano inferiori al 50 % dei costi di fabbricazione totali del bene d'armamento finito.

Ciò vale anche per la fornitura di servizi o attività riguardanti la proprietà intellettuale in relazione a tali beni.

Queste deroghe si basano sulla [decisione del Consiglio federale del 3 giugno 2022](#) concernente la fornitura di materiale bellico da parte della Svizzera ad alcuni produttori di armi europei, confermata dalla [decisione del Consiglio federale del 10 marzo 2023](#). Le decisioni si applicano secondo il principio dell'*a maiore ad minus* anche ai beni non coperti dalla legislazione sul materiale bellico.

